DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1980

relativa all'invio di granturco alla Repubblica del Mali, a titolo di aiuto alimentare

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/480/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto concerne le procedure di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (4),

considerando che con regolamento (CEE) n. 630/80 (5) la Commissione ha indetto una gara per la fornitura cif nel porto di Abidjan di 3 000 tonnellate di granturco destinate alla Repubblica del Mali a titolo di aiuto alimentare ;

considerando che questa merce deve essere inoltrata dal porto di sbarco di Abidjan fino alla sua destinazione finale a Bamako ;

considerando che, per soddisfare ai particolari requisiti che presenta l'azione in oggetto e tener conto delle locali condizioni di inoltro, occorre avvalersi di una procedura più duttile e rapida della gara ; che occorre, quindi, consentire all'organismo d'intervento incaricato della gara per la fornitura cif di concludere contratti per la consegna finale concernenti la totalità o parte del trasporto da effettuare ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. L'ONIC (Office national interprofessionnel des céréales), avenue Bosquet, 21, Parigi 7°, organismo d'intervento, conclude un contratto mediante trattativa privata per l'inoltro da Abidjan di 3 000 tonnellate di granturco destinate alla Repubblica del Mali, cioè 3 000 tonnellate rese scaricate a Bamako.

2. Per la conclusione del contratto mediante trattativa privata l'ONIC terrà conto delle condizioni meno onerose.

Articolo 2

1. Al momento della firma del contratto l'interessato è tenuto a costituire una cauzione di 6 ECU per tonnellata di prodotto. La cauzione è svincolata dopo la realizzazione delle operazioni in oggetto e relativamente ai quantitativi non consegnati per causa di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 3

L'organismo d'intervento chiede all'interessato le seguenti informazioni :

a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti e il loro imballaggio ;
b) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo dei prodotti a destinazione ;
c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le informazioni succitate non appena le ha ricevute nonché un duplicato del contratto stipulato mediante trattativa privata.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 8.
(5) GU n. L 69 del 15. 3. 1980, pag. 29.